COMMISSIONE VI

FINANZE

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatore Aliverti: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2789);

Farace: Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè (1362) 3

Piro Franco, *Presidente* 3

Di Pietro Giovanni 3

Farace Luigi 3

Maccheroni Giacomo, *Relatore* 3

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 4

Piro Franco, *Presidente, Relatore* 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 36

Bellocchio Antonio 5, 6, 8, 9, 11, 12 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36

Bruzzani Riccardo 5, 10, 16, 17 28, 29, 30, 31, 36

Serrentino Pietro 21, 22, 24 25, 28, 31, 36, 37

Usellini Mario 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,25.

RENATO RAVASIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatore Aliverti: Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2789); Farace: Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, m. 344, concernente la licenza per depositi di caffè (1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del senatore Aliverti: « Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988; e del deputato Farace: « Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, concernente la licenza per depositi di caffè ».

L'onorevole Maccheroni ha facoltà di svolgere la relazione.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore.* L'approvazione del testo licenziato dal Senato permetterebbe, qualora l'onorevole Farace fosse d'accordo nello sceglierlo come testo-base, di rispondere rapidamente all'esigenza più volte sollevata dalla categoria interessata.

La proposta presentata dall'onorevole Farace non stravolge il testo del Senato. Per questa ragione ritengo che sull'esigenza di introdurre ulteriori modifiche debba prevalere l'urgenza di concludere l'*iter* del provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che rischia di prolungarsi ulteriormente penalizzando i soggetti interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI FARACE. Condivido le considerazioni espresse dal relatore.

GIOVANNI DI PIETRO. Il gruppo comunista ritiene che l'approvazione del provvedimento già licenziato dal Senato sia necessaria per rimediare agli inconvenienti derivanti dall'applicazione di alcune norme che hanno fatto insorgere un elevato numero di contenziosi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali,

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore.* Non posso che convenire con quanto affermato da coloro che sono intervenuti.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo condivide le istanze manifestate dal relatore.

PRESIDENTE.. Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 2789.

(È approvata).

Su tale testo verrà sollecitata l'espressione dei pareri da parte delle Commis-

sioni che ne sono investite in sede consultiva.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partccipazioni di socictà assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Proseguiamo la discussione del disegno di legge.

Avverto che la Commissione sarà ora chiamata ad esprimersi in linea di principio sugli emendamenti presentati nella seduta del 12 aprile e riferiti agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 e 20, al fine della loro trasmissione alle Commissioni investite della competenza in sede consultiva sul disegno di legge.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 2 di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 2, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

3. Con lo stesso decreto sono nominati, su designazione dell'ISVAP, uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto di un presidente e da due a quattro membri.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire il nono capoverso con il seguente:

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

2. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Poteri dell'ISVAP).

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dai seguenti:

« 2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché delle Camere, secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

3. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

2. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

Raccomando l'approvazione degli emendamenti 2.1 e 2.2, da me presentati, mentre sull'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 2.01 mi rimetto alla Commissione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti del relatore 2.1 e 2.2; è favorevole alla prima parte dell'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 2.01 e contrario alla seconda parte del medesimo articolo aggiuntivo, di cui richiede, pertanto, la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il mio emendamento 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il mio emendamento 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio la prima parte dell'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 2.01, fino alla parola « regolamenti », accettata dal Governo.

(È approvata).

RICCARDO BRUZZANI. Riteniamo che la seconda parte dell'articolo aggiuntivo 2.01 abbia una sua validità, in quanto introduce sanzioni che conferiscono autorità alla vigilanza esercitata dall'ISVAP e che sono equivalenti a quelle previste dalla normativa sulla CONSOB per le società con azioni quotate in borsa. Non comprendiamo, pertanto, il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

MARIO USELLINI. Come sono tali sanzioni ?

ANTONIO BELLOCCHIO. Il comma è teso ad introdurre sanzioni per coloro i quali non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 216 del 1974 in ordine al controllo della CONSOB sulle società quotate in borsa. Ci sembra strano non prevedere una disposizione simile e non comprendiamo, quindi, la contrarietà manifestata dal Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ad avviso del Governo la norma in questione, abbastanza precisa ed anche pesante sotto l'aspetto delle sanzioni, appare invece troppo indeterminata nel momento in cui fa riferimento a soggetti che comunque ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'ISVAP: non essendo disciplinata una precisa fattispecie rispetto al reato, ci sembra che tale disposizione sia eccessivamente discrezionale.

MARIO USELLINI. Ritengo non sia superfluo prevedere sanzioni, perché l'efficacia di intervento dell'ISVAP si misura anche con la possibilità di applicare sanzioni in caso di non ottemperanza. Mi chiedo, invece, che cosa accada rispetto all'obbligo del rapporto, cioè se anche in questo caso, così come disposto per la Banca d'Italia e per la CONSOB, si debba attribuire la titolarità in capo al presidente dell'ISVAP affinché nella fase di indagine e di verifica delle attività gli organi di vigilanza dell'ISVAP non siano essi stessi esposti al problema se fare o meno rapporto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Usellini, lei vuole applicare l'articolo 10 della legge bancaria; ma quello della CONSOB è un caso diverso, non essendovi il richiamo ai funzionari come pubblici ufficiali. Non condivido quindi l'esigenza di introdurre, per analogia, la stessa disposizione di cui all'articolo 10. Se il Governo intende sopprimere le parole « o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni », il gruppo comunista non si oppone ed accede alla richiesta; tuttavia, poiché non sono previste sanzioni precise, ci sembra che l'emendamento possa colmare questa lacuna.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 2.01 il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la seconda parte dell'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 2.01, nella nuova formulazione, sulla quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvata).

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 4, di cui do nuovamente lettura:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* quarantotto ore.
4. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore alla quinta parte del capitale sociale dell'impresa di assicurazione.
4. 2.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole altra già posseduta *aggiungere le seguenti:* anche indirettamente ovvero da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
4. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:

2-*bis*. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.
4. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, mi dichiaro contrario agli emendamenti Bellocchio ed altri 4.1 e 4.2 e Bellocchio e Bruzzani 4.4, mentre sono favorevole all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.3.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bellocchio ed altri 4.1.

MARIO USELLINI. Faccio notare che l'articolo 4 dispone che le imprese di assicurazione debbano comunicare all'ISVAP entro il termine di 15 giorni l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società. Concordo con la proposta di sostituire il termine di 15 giorni con quello di 48 ore, tuttavia ritengo opportuno prevedere che tale termine debba decorrere dalla data di stipulazione, in analogia al parere espresso dalla nostra Commissione sulla normativa antitrust. Presento quindi un subemendamento all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4.1:

All'emendamento 4. 1, aggiungere in fine le seguenti parole: dalla data di stipulazione.
0. 4. 1. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole al subemendamento Usellini 0.4.1.1. e, conseguentemente, all'emendamento 4. 1 così modificato.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0.4.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 4.1, accettato dal relatore e dal Governo, con la modifica testè apportata.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bellocchio ed altri 4. 2.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non comprendo il parere negativo espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento 4.2, in quanto esso tende ad equiparare

alla partecipazione attiva di controllo quella partecipazione che sia comunque superiore alla quinta parte del capitale sociale dell'impresa di assicurazione. Ciò al fine di evitare che le compagnie possano assumere rischi troppo gravosi rispetto alle loro condizioni. L'emendamento in esame è diretto, quindi, a venire incontro ad un'esigenza di carattere sociale e generale. Invito, pertanto, il relatore ed il rappresentante del Governo ad un ripensamento sul parere espresso.

MARIO USELLINI. La soglia di partecipazione prevista per l'obbligo di comunicazione dall'emendamento 4.2 è doppia rispetto a quella fissata come limite dal provvedimento antitrust per le società quotate in borsa. Pertanto, o stabiliamo due diverse soglie rispettivamente per le società quotate o non quotate in borsa, oppure (ed in questo senso preannuncio la presentazione di un subemendamento) stabiliamo un limite diverso, pari al 15 per cento, analogo a quello posto anche da altri ordinamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 4. 2, sostituire le parole: alla quinta parte *con le seguenti:* al 15 per cento.
0. 4. 2. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario a tale subemendamento.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La definizione di controllo è contenuta nell'articolo 9 del testo in esame; l'emendamento Bellocchio ed altri 4.2 mi sembra, quindi, pleonastico.

MARIO USELLINI. L'emendamento 4.2 non è pleonastico, perché contempla il caso nel quale il valore della partecipazione sia elevato pur non consentendo il controllo di una determinata compagnia da parte della società che detiene quella partecipazione. Tale emendamento corrisponde alla logica adottata anche per il sistema bancario.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il disegno di legge in esame stabilisce che le imprese di assicurazione debbano comunicare all'ISVAP l'assunzione di partecipazione in altra società qualora ciò comporti il controllo della società partecipata. Nel caso in cui non si realizzi tale controllo, invece, l'ISVAP può chiedere informazioni, ma la società che acquisisce la partecipazione non ha un obbligo di comunicazione. L'emendamento 4.2 apre, quindi, una nuova fattispecie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Usellini 0.4.2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio ed altri 4.2, con la modifica testé apportata, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.4.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei sapere attraverso quali strumenti l'ISVAP dovrebbe dare immediata, pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4. Infatti, o tale notizia viene data dall'ISVAP attraverso gli strumenti tradizionalmente adottati dall'istituto – ed in tal caso il concetto di « immediata pubblica notizia » è implicito in quanto già previsto –, oppure si rende necessario uno strumento nuovo rispetto al quale il Governo esprime perplessità.

ANTONIO BELLOCCHIO. La scelta degli strumenti da adottare è questione che riguarda l'ISVAP e sulla quale non intendiamo disquisire. Ciò che ci interessa è affermare l'esigenza di garantire il principio della trasparenza e della pubblicità.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento 4.4.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 4.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 5, di cui do nuovamente lettura:

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società partecipata e quest'ultima eserciti attività differente da quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: connessa con l'attività.

5. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: andamento gestionale della società partecipata *fino alla fine con le seguenti:* andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta in ogni caso al di sotto del limite del controllo e entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. 3.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: alla disposizione *con le seguenti:* all'ordine.

5. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sulla prima parte dell'emendamento Bellocchio ed altri 5.1 e favorevole sulla seconda parte, dalla parola « assegnando » alla fine. Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento Bellocchio e Bruzzani 5.2 e favorevole sull'emendamento Bellocchio e Bruzzani 5.4. In merito all'emendamento Bellocchio ed altri 5.3, esprimo parere favorevole sul primo periodo, rimettendomi alla Commissione sul secondo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è assolutamente d'accordo con il relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Bellocchio ed altri 5.1, sono contrario alla prima parte, fino alla parola « controllo », ritenendo che con l'introduzione del concetto di « attività differente » si adotti una terminologia diversa rispetto a quella tradizionale contenuta nelle direttive CEE e nelle leggi sulle assicurazioni danni e sulle assicurazioni vita che recepiscono tali direttive. Ritenendo che sia preferibile attenersi alla dizione di « attività connessa » o « attività non connessa », presento in tal senso un subemendamento all'emendamento 5.1. Esprimo invece parere favorevole

sulla seconda parte dell'emendamento, dalla parola « assegnando » alla fine.

Per le stesse ragioni già esposte, sono contrario all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 5.2, teso a sopprimere le parole « connessa con l'attività ». Quanto all'emendamento Bellocchio ed altri 5.3, sono favorevole al primo periodo, mentre mi rimetto alla Commissione sul secondo. Esprimo, infine, parere favorevole all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 5.4.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Bellocchio ed altri 5.1:

All'emendamento 5. 1, sostituire le parole: differente da *con le seguenti:* non connessa con.
0. 5. 1. 1.

ANTONIO BELLOCCHIO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul subemendamento del Governo 0.5.1.1 e ritiro il mio emendamento 5.2.

MARIO USELLINI. Mi chiedo se non sia opportuno prevedere il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 2359-*bis* del codice civile; mi riferisco al principio dell'approvazione del bilancio e della vendita coatta, cioè effettuata tramite agente di cambio o primario istituto di credito.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo ritiene opportuno lasciare all'ISVAP la capacità di intervenire in proposito, senza vincolare eccessivamente – attraverso la descrizione di tutte le possibili fattispecie – l'*authority* nella sua azione di controllo, di vigilanza e di intervento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento del Governo 0.5.1.1 all'emendamento 5.1.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio ed altri 5.1, con la modifica testè apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio la prima parte dell'emendamento Bellocchio ed altri 5.3, fino alla parola « pericolo », accettata dal relatore e dal Governo.
(È approvata).

Pongo in votazione in linea di principio la residua parte dell'emendamento Bellocchio ed altri 5.3, sulla quale il relatore e il Governo si sono rimessi alla Commissione.
(È approvata).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 5.4, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento presentato all'articolo 6, di cui do nuovamente lettura:

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: gruppo *aggiungere le seguenti:* e di una relazione consolidata sulla gestione e *aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-*bis*. L'obbligo della redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione è esteso alle imprese capogruppo che pur non esercitando attività assicurativa, hanno come unico oggetto l'assunzione, la gestione e la valorizzazione di partecipazioni in società e/o enti che svolgono esclusivamente o principalmente attività assicurativa.

1-*ter*. L'obbligo di cui sopra, è altresì, operante nei confronti delle società e/o enti capogruppo qualunque sia l'attività da essi escrcitata, quando alcune o tutte le società e/o enti controllati esercenti attività assicurativa, detengono, complessivamente, una quota di mercato nazionale pari o superiore all'1 per cento ovvero, l'attivo dell'intero gruppo sia rappresentato almeno per la metà, da attività riferibili agli enti e/o società assicuratrici appartenenti al gruppo stesso.
6. 1. Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala, Auleta.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sulla prima parte dell'emenda-

mento Bellocchio ed altri 6.1, mentre per quanto riguarda la seconda parte ritengo opportuno sostituire le parole « 1 per cento » con le parole « 3 per cento ». Presento quindi il seguente subemendamento:

All'emendamento 6. 1, comma 1-ter, *sostituire le parole:* 1 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.
0. 6. 1. 1.

Il Relatore.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Penso che i presentatori dell'emendamento con l'espressione « quota di mercato nazionale » intendano riferirsi alla raccolta premi del lavoro diretto italiano riferita all'ultimo esercizio approvato. Se è questo il senso della norma, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. In questo caso, ci misuriamo con un mercato internazionale; la nostra concezione della disciplina antitrust è relativa soprattutto allo sviluppo della concorrenza. Abbiamo sempre interpretato « filosoficamente » in un certo modo la questione delle dismissioni e delle soglie.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'emendamento 6.1 stabilisce l'obbligo della redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione per le società capogruppo qualunque sia l'attività da esse esercitata Tale obbligo non viene esteso, come è giusto che sia, a quelle società capogruppo che controllino una piccola compagnia di assicurazione, tale, cioè, da rappresentare una quota di mercato pari, per esempio allo 0,2 per cento. È giusto, invece, che la società capogruppo ricada nella fattispecie prevista dall'emendamento nel caso in cui l'impresa di assicurazione controllata abbia una dimensione rilevante, ossia che si aggiri intorno al 3 per cento del mercato. Il Governo, pertanto, esprime parere favorevole sul subemendamento del relatore 0.6.1.1.

MARIO USELLINI. Ritengo che un'impresa di assicurazione che rappresenti la quota del 2 per cento del mercato assuma già dimensioni rilevanti. Pertanto, preannuncio la presentazione di un subemendamento all'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 6. 1, comma 1-ter, *sostituire le parole:* 1 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.
0. 6. 1. 2.

RICCARDO BRUZZANI. Desidero sottolineare l'importanza dell'emendamento Bellocchio ed altri 6.1 che pone rimedio ad una legislazione inadeguata.

Ritengo che, in considerazione dell'obiettivo che si propone l'emendamento, debba essere mantenuta la soglia rappresentata dalla quota dell'1 per cento del mercato nazionale.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario al subemendamento Usellini 0.6.1.2.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento da me presentato 0.6.1.1, accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Usellini 0.6.1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio ed altri 6.1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento e all'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 7, di cui do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Verifica del bilancio consolidato).

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato e, in genere, di realizzare la vigilanza consolidata di ordine informativo e regolamentare, l'ISVAP ha la facoltà nei confronti di società e/o enti controllati da imprese di assicurazione e di società controllati di cui al comma 2 dell'articolo precedente di:

a) richiedere dati, notizie e informazioni;

b) impartire istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del Gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili;

c) effettuare controlli e ispezioni.

7. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Rapporti tra Autorità di Vigilanza).

1. I Ministri dell'industria e del tesoro sono tenuti a coordinare la vigilanza sulle società e/o enti facenti parte del gruppo assicurativo di cui al precedente articolo 6, e disciplinare le situazioni di crisi nel rispetto della autonomia patrimoniale dei singoli soggetti, ed a procedere coattivamente nei confronti delle società e/o enti appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.

7. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

In qualità di relatore, sull'emendamento Bellocchio ed altri 7.1 mi rimetto alla Commissione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si associa al parere del relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'emendamento 7.1 è diretta conseguenza dell'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio ed altri 7.1, sul quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

In qualità di relatore, esprimo parere assolutamente contrario sull'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 7.01.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo condivide il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo 7.01, ritenendo che il problema della vigilanza non possa essere risolto attraverso il coordinamento dei Ministeri dell'industria e del tesoro e nella convinzione che la filosofia cui si ispira l'articolo aggiuntivo si muove in direzione opposta rispetto all'esigenza di garantire l'autonomia dell'autorità di vigilanza.

MARIO USELLINI. Ritengo che qualora l'articolo aggiuntivo 7.01 venisse approvato si svuoterebbe notevolmente il potere istituzionale degli organi (ISVAP, CONSOB e Banca d'Italia) che esercitano un'attività di controllo. Pertanto, invito i presentatori a ritirarlo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 7.01 sottolineando, però, l'esistenza di un problema di coordinamento tra gli organi di vigilanza.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 8, di cui do nuovamente lettura:

All'articolo 8, comma 1, sostituire la parola quindici *con la seguente:* sette.
8. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole o per interposta persona *con le seguenti:* o di soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo.
8. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel momento in cui pervengono all'ISVAP.
8. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: L'impugnazione può *con le seguenti:* In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.
8. 5.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bellocchio e Bruzzani 8.2. 8.3, 8.4 e 8.5, e contrario sull'emendamento Bellocchio e Bruzzani 8.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Condivido il parere del relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 8.1 ritenendo congrua la riduzione del termine da 15 a 7 giorni.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, presento la seguente riformulazione dell'emendamento 8.1:

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le operazioni che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale di una società che esercita attività assicurativa, nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, una variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento ovvero una riduzione della partecipazione entro il limite del 2 per cento devono essere comunicate all'ISVAP entro dieci giorni dalla data di stipulazione.

MARIO USELLINI. Dichiaro di sottoscrivere la nuova formulazione dell'emendamento 8.1 proposta dal presidente in qualità di relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sottoscrivo anch'io l'emendamento.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 8.1 nella nuova formulazione da me proposta e sottoscritta dagli onorevoli Usellini e Bellocchio, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 8.2, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 8.3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 8.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 8.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9, di cui do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Partecipazioni al capitale di societa assicurative).

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposte persone, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una società di assicurazione.

2. Ai fini del presente articolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto – nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante – possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se di tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione all'ISVAP entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della società di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP.

9. 2.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: L'impugnazione può *con le seguenti:* In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.

9. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma:

3-*bis*. Nel caso delle operazioni di cui al comma 1 alle quali partecipano imprese di Stati che non assicurino nel loro territorio condizioni normative delle imprese di assicurazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, deve, entro quindici giorni dalla comunicazione, vietare l'operazione.

9. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Autorizzazioni e comunicazioni – Sanzioni penali).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla società di assicurazione interessata ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oppure il CIPE) determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle società di assicurazione e la tutela degli interessi degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle società di assicurazione, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione o di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, gli amministratori e i direttori generali delle società, nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9, sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

9. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Protocolli di autonomia).

1. L'ISVAP è abilitata a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa di assicurazione.
9. 02.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, raccomando l'approvazione del mio emendamento 9.1 e del mio articolo aggiuntivo 9.01; esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bellocchio ed altri 9.2 e Bellocchio e Bruzzani 9.3, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Bellocchio e Bruzzani 9.4. Mi rimetto, infine, alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda l'emendamento del relatore 9.1, ritengo opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 1, che così recita: « L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una società di assicurazione ». Presento in tal senso un subemendamento. In ordine al comma 2, il Governo è favorevole ad una più precisa definizione del problema del controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si fa presente tuttavia che nel testo vi è una presunzione per quanto riguarda il controllo, mentre il Governo sarebbe invece favorevole ad eliminare questa presunzione e ad inserire una formula che preveda la necessità di tener conto delle circostanze di fatto.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bellocchio ed altri 9.2 e Bellocchio e Bruzzani 9.3 e contrario sull'emendamento Bellocchio e Bruzzani 9.4.

Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo del relatore 9.01, purché al comma 4 si stabilisca se debba essere il ministro dell'industria, oppure il CIPE su proposta di questo, a determinare i criteri, e purché si fissi un termine entro il quale provvedere, che potrebbe essere quello di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, mi rimetto alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02, sottolineando che il Governo, pur non essendo contrario all'introduzione di questa norma concernente i protocolli di autonomia, fa presente la necessità di un maggior approfondimento della materia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 9.1:

All'emendamento 9. 1, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 9. 1. 1.

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero precisare che il mio emendamento 9.3 deve intendersi come subemendamento riferito al comma 3 dell'emendamento 9.1 del relatore.

MARIO USELLINI. Sono contrario al subemendamento 0.9.1.1 del Governo, cioè alla soppressione del secondo periodo del comma 1, il quale è essenziale per chiudere un'ipotesi che non è certo prevista nel primo periodo dello stesso comma; tale lacuna caratterizzava anche il disegno di legge sull'antitrust per la parte relativa alle banche. Detta ipotesi

prefigura il caso di un'acquisizione indiretta *ex novo* di un soggetto che detiene il controllo della compagnia di assicurazione. Se non poniamo sotto controllo tale operazione, apriamo la porta all'acquisizione del controllo di compagnie di assicurazione senza preventiva autorizzazione. L'ipotesi prevista nel primo periodo è quella dell'acquisto indiretto quando sussiste già il rapporto; può tuttavia verificarsi, al contrario, il caso di un'azienda straniera che viene in Italia ad acquisire una società che controlla una compagnia di assicurazioni: l'azienda straniera diventa controllante indiretta e deve essere preventivamente autorizzata.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Pur riconoscendo il fondamento delle osservazioni dell'onorevole Usellini, ritengo che occorra considerare l'altra faccia della medaglia: nell'ipotesi in cui una grande impresa italiana, detentrice del controllo di una piccolissima società di assicurazione, venisse acquisita all'interno o all'estero, si renderebbe necessaria l'autorizzazione dell'ISVAP. Si potrebbe allora valutare l'opportunità di fare riferimento al famoso limite del 2 per cento della quota del mercato assicurativo.

MARIO USELLINI. Mi dichiaro contrario alla proposta testé avanzata dal sottosegretario Babbini, posto che il problema emerso riguarda non l'entità dell'impresa, ma il principio dell'autorizzazione al controllo. Poniamo il caso che vi sia un soggetto non idoneo ad assumere il controllo di una compagnia di assicurazioni; tale soggetto, attraverso questa procedura, può acquisire il controllo stesso. In questo modo introdurremmo, quindi, una norma inutile. Se poi il limite fosse pari al 2 per cento, il soggetto in questione procederebbe a cinque acquisti per arrivare al 10 per cento; lo farebbe senza autorizzazione e noi non potremmo impedirlo. Non si può derogare al regime autorizzativo, proprio per il tipo di salvaguardia che si vuole introdurre rispetto all'idoneità del soggetto che acquisisce il controllo. Se a noi sfugge questo concetto, sfugge anche il principio sul quale fondiamo il regime autorizzativo, cioè l'idoneità dell'acquirente.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Indubbiamente l'autorizzazione è tesa a verificare l'idoneità dell'acquirente; è ovvio che l'autorità di vigilanza ha sempre la possibilità di valutare tale requisito. Nel caso in cui un soggetto che acquista un'impresa di proprietà di una piccola compagnia di assicurazione venga giudicato inidoneo, l'ISVAP può intervenire *sua sponte* e revocare l'autorizzazione: l'Istituto ha sempre questo potere discrezionale.

La preoccupazione del Governo è quella di non appesantire eccessivamente il mercato al di fuori del comparto assicurativo, che è regolato da una legislazione speciale. Il Governo non vorrebbe influenzare più del dovuto, con tale provvedimento, settori che non sono sottoposti a questa legislazione speciale e che devono essere in grado di operare secondo le norme del diritto comune.

RICCARDO BRUZZANI. Faccio presente che il comma 1 dell'emendamento 9.1 – ad eccezione dell'ultimo periodo – e l'emendamento 9.2 sono pressoché identici. Sottolineo che una norma di tal genere è indispensabile al fine di rendere più stringenti le disposizioni previste dall'articolo 8; credo che su questo punto siamo tutti d'accordo. È giusto ribadire la necessità dell'autorizzazione dell'ISVAP, comunque è opportuno approvare questo emendamento in coerenza con le norme previste dalla legge sull'antitrust; dall'altra parte, si tratta di una norma estremamente vincolante per le compagnie di assicurazione, poiché si pongono limiti consistenti al mercato: se un'impresa dovesse acquisire, per esempio, l'Olivetti, dovrebbe chiedere l'autorizzazione all'ISVAP.

MARIO USELLINI. Solo per la parte assicurativa, come è accaduto alle Generali in Francia.

RICCARDO BRUZZANI. Proprio per i motivi cui ho accennato, la valutazione sulla materia deve essere molto attenta. Le argomentazioni del collega Usellini sono giuste, ma anche le considerazioni del sottosegretario Babbini devono essere tenute presenti, perché nel settore assicurativo vi è la necessità di sviluppare il mercato e le concentrazioni, pur nel rispetto delle leggi. Non possiamo non tener conto di questo dato ed appesantire eccessivamente il mercato, ma dobbiamo essere coerenti con la legislazione sull'antitrust. Per tale ragione ritengo che il comma 1 dell'emendamento 9.1 debba essere approvato nell'originaria formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo prenderà atto delle dichiarazioni dei gruppi democratico cristiano e comunista. Nella mia qualità di relatore, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento del Governo 0.9.1.1.

(È respinto).

L'emendamento 9.1 sarà posto in votazione per parti separate, nel senso di votare prima il comma 1 e successivamente i commi residui, anche in considerazione del fatto che il comma 1 del mio emendamento 9.1 e l'emendamento Bellocchio 9.2 hanno contenuto identico nella sostanza.

Pongo in votazione la prima parte del mio emendamento 9.1, non accettato dal Governo.

(È approvata).

L'emendamento Bellocchio e altri 9.2 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento Bellocchio 9.3. Faccio presente all'onorevole Bellocchio che il mio emendamento 9.1 interamente sostitutivo dell'articolo 9 non reca più il riferimento all'impugnazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Personalmente sono per l'introduzione di un obbligo da parte dell'ISVAP in assenza dell'impugnazione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono d'accordo.

MARIO USELLINI. Non bisogna introdurre forme di irrigidimento, poiché la materia è delicatissima. Nell'ambito della normativa antitrust si era deciso di stabilire la possibilità di intervento (e si era usato il verbo « può »); nel caso dell'ISVAP, l'annullamento di una deliberazione deve potersi basare su un minimo di potere discrezionale e di capacità di valutazione.

PRESIDENTE. Occorre prevedere i minori limiti possibili alle *authorities.*

MARIO USELLINI. Anch'io credo che sarebbe meglio far disporre alle autorità di un maggiore potere.

ANTONIO BELLOCCHIO. E se la deliberazione non fosse impugnata ?

MARIO USELLINI. Se i soggetti interessati a cui appartiene il diritto non impugnano, vorrà dire che non sono stati lesi. Ciò non toglie che l'ISVAP potrà sempre valutare i termini della questione: se il fatto non risultasse rilevante, l'Istituto non procederebbe ad impugnazione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Usellini siano convincenti.

MARIO USELLINI. Ribadisco che in materia bancaria ci eravamo comportati in questo senso: all'organo di vigilanza veniva lasciata la possibilità di intervenire o meno.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla base delle osservazioni svolte, ritiro l'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. passiamo all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 9.4.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ribadisco il parere contrario del Governo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quali sono le motivazioni alla base di questa posizione ?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mentre con il testo proposto dal Governo si lascia sostanzialmente un ambito di discrezionalità nella fattispecie della reciprocità, l'emendamento 9.4 prevede un comportamento troppo vincolante nel caso di Stati che non assicurino all'interno del loro territorio condizioni normative, di conoscenza e di controllo delle partecipazioni attive e passive delle imprese di assicurazione equivalenti a quelle stabilite nella normativa in discussione. Occorre, invece, tener conto che non siamo ancora in presenza di una situazione normativa nel settore assicurativo particolarmente armonizzata a livello internazionale: ecco perché bisogna lasciare all'esecutivo un maggior potere discrezionale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, l'emendamento 9.4 non è stato partorito dalla nostra fantasia, ma si richiama alla normativa della proposta di legge n. 3248, di cui sono primo firmatario, in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi. La verifica a cura dell'ISVAP delle condizioni di separatezza assicurativa in paesi stranieri è cosa diversa dal controllo delle condizioni di reciprocità a cui si fa riferimento nell'articolo 9 del disegno di legge in esame. Non capisco perché dovremmo attardarci in una discussione su questo problema, soprattutto in previsione dell'apertura dei mercati europei. Mi auguro che anche altri colleghi sostengano questa nostra posizione.

MARIO USELLINI. In sede di esame della normativa in materia di antitrust decidemmo di prevedere discipline più ravvicinate possibile nei settori assicurativo e creditizio, anche per quanto riguarda il regime di controllo delle partecipazioni. Per le banche prevedemmo l'esplicito riferimento a Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quelle contenute nell'ordinamento italiano. Mi sembra che in questo caso si individui lo stesso problema in ambito assicurativo: con una formulazione diversa s'intende esprimere il concetto di tutela delle aziende italiane. In altri termini, si solleva la questione di una ipotetica società che venga in Italia ad acquisire il controllo diretto o indiretto di una compagnia assicurativa in assenza di una disciplina di controllo nello Stato di provenienza: in tal caso le condizioni di disparità derivano dal fatto che una società italiana non potrebbe comportarsi nello stesso modo in quel determinato paese.

Ora, dal momento che si ritiene necessario assicurare un meccanismo di circuito per le operazioni finanziarie, è importante che un organo di vigilanza garantisca la valutazione delle diverse circostanze per tutelare il sistema italiano e la nostra possibilità di intervento in altri Stati.

Pertanto, chiedo al rappresentante del Governo di considerare l'opportunità di un recepimento – magari con diversa formulazione – delle indicazioni contenute nell'emendamento 9.4, che si configura come integrativo del testo dell'articolo 9 riformulato dal relatore; infatti, l'emendamento 9.1 sembra orientato favorevolmente ad una norma di questo tipo. Dal punto di vista della formulazione letterale dell'emendamento, non trovo necessario parlare di condizioni normative delle imprese di assicurazione « almeno » equivalenti a quelle stabilite nella presente legge. Mi domando poi se si debba fare riferimento a Stati che non assicurino nel loro territorio condizioni normative di conoscenza e di controllo delle partecipazioni attive o non sia necessario ricorrere, in senso più lato, all'espressione « condizioni di svolgimento dell'attività assicurativa ». Ciò proprio per non limitare le ipotesi di conoscenza e controllo delle

partecipazioni, stabilendo un principio più ampio.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Condivido gli obiettivi che si pone l'onorevole Usellini; ritengo che essi siano perseguiti con il testo proposto dal relatore, ma non con l'emendamento Bellocchio e Bruzzani. Infatti, mentre l'emendamento del relatore parla di operazioni alle quali partecipino enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, dando, quindi, al Governo la possibilità di un esame – anche discrezionale – e di un intervento caso per caso, l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 9.4 fa riferimento alla partecipazione di imprese di Stati che non assicurino nel loro territorio condizioni normative delle imprese di assicurazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella presente legge, dando facoltà al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, di vietare l'operazione entro 15 giorni dalla comunicazione. Tale previsione porta sostanzialmente a vietare tutte le operazioni che avvengono in Stati che non applicano normative analoghe alla nostra e ci pone in contraddizione con le direttive della CEE e con gli indirizzi assunti a livello comunitario dopo il « libro bianco » e l'atto unico nel senso di prevedere non l'armonizzazione totale delle legislazioni al fine di operare sul mercato, ma soltanto un minimo di uniformità; risultato questo che, per quanto riguarda il settore delle assicurazioni, è già stato raggiunto.

PRESIDENTE. Ritengo molto fondata l'osservazione del rappresentante del Governo sulla quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi. L'emendamento 9.4 stabilisce, infatti, che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato « deve » vietare l'operazione.

MARIO USELLINI. Condivido il rilievo del relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiriamo l'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la parte residua dell'emendamento da me presentato 9.1.

(È approvata).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 9.01 di cui sono presentatore.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 9.01. Il comma 4 dell'emendamento, laddove si stabilisce che « Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oppure il CIPE) determina... » potrebbe anche, però, essere formulato nel senso di stabilire che il ministro, su proposta del CIPE, determini entro 30 giorni criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

MARIO USELLINI. Ritengo che sarebbe preferibile, per non esautorare i poteri di direzione, utilizzare la dizione « in prima applicazione », piuttosto che fissare il termine di 30 giorni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei sapere perché si fa riferimento al CIPE.

MARIO USELLINI. Perché possono insorgere problemi di stabilità che interessano il Ministero del tesoro.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il testo del relatore reca l'inciso « oppure il CIPE ».

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo sarebbe opportuno sopprimerlo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Su questo punto il Governo si rimette alla Commissione.

ANTONIO BELLOCCHIO. A mio avviso, il soggetto abilitato deve essere il ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato o l'ISVAP non il CIPE.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, preciso che nel comma 4 del mio articolo aggiuntivo 9.01 deve intendersi soppresso l'inciso « oppure il CIPE ».

ANTONIO BELLOCCHIO. Presento un subemendamento all'articolo aggiuntivo 9.01, teso ad aggiungere dopo le parole « dell'artigianato » le parole « con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge », e dopo la parola « determina » le parole « in prima applicazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 9.01:

All'articolo aggiuntivo 9. 01, comma 4, dopo le parole: dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; *dopo la parola:* determina *aggiungere le seguenti:* in prima applicazione.
09. 01. 1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02, ribadisco che il Governo si rimette alla Commissione, facendo tuttavia presente che, trattandosi di una fattispecie del tutto nuova nell'ordinamento italiano, sarebbe necessario un maggior approfondimento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratta di una formula divenuta ormai costante in tutti i provvedimenti di carattere finanziario; analoghe disposizioni sono infatti previste nel provvedimento relativo all'antitrust ed in quello sulle SIM.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bellocchio 09.01.1 all'articolo aggiuntivo 9.01.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il mio articolo aggiuntivo 9.01, con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 9.02, da me accettato in qualità di relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.
(È approvato).

In concomitanza con i lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 19,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3822.

Ricordo che questa mattina avevamo esaurito l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 9.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 10, di cui do nuovamente lettura:

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole soggetti comunque interposti *aggiungere le seguenti:* o appartenenti al medesimo gruppo.
10. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da sulle società ed enti *fino alla fine con le seguenti:* sui soggetti controllanti o comunque appartenenti al medesimo gruppo.
10. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: se questo lo richieda.
10. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 4, aggiungere in fine le parole: ovvero abitualmente e largamente negoziati.
10. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole agli emendamenti Bellocchio e Bruzzani 10.1, 10.2 e 10.3 e contrario all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 10.4.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 10.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 10.2, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 10.3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 10.4.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo scopo dell'emendamento 10.4 è quello di coinvolgere la CONSOB nella vigilanza delle imprese assicuratrici anche quotabili d'ufficio, come recita la legge n. 216 del 1974; non comprendiamo, pertanto, il parere negativo espresso dal Governo sull'emendamento medesimo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'articolo 10 del disegno di legge in esame fa riferimento alle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa od ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, ossia società identificate con sufficiente certezza, mentre la definizione contenuta nell'emendamento 10.4 è molto più discrezionale. Per tale ragione si ritiene opportuno non inserirla nel testo dell'articolo.

MARIO USELLINI. La formula è la stessa di quella prevista dal regolamento della CONSOB per l'ammissione d'ufficio. Pertanto, se la stessa CONSOB deve procedere ad un'ammissione di questo tipo, è necessario che ne riceva notizia dall'ISVAP.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il quarto comma dell'articolo 10 reca una definizione già abbastanza chiara.

MARIO USELLINI. Mi chiedo chi è che stabilisca se i titoli in questione sono « abitualmente e largamente negoziati ».

PRESIDENTE. È chiaro che il concetto è diverso.

PIETRO SERRENTINO. Bisognerebbe aggiungere un quinto comma all'articolo 10.

MARIO USELLINI. Non è l'ISVAP che deve accertare se i titoli sono « abitualmente e largamente » negoziati.

PRESIDENTE. Qualora si insistesse con l'emendamento, sarebbe necessario presentare un nuovo emendamento che consenta di non imputare all'ISVAP un potere di cui non ha la responsabilità. Si può stabilire che la CONSOB, in presenza di titoli abitualmente e largamente quotati, possa chiedere all'ISVAP tutte le necessarie informazioni, però si tratta di una formulazione già prevista per la CONSOB.

MARIO USELLINI. Per certi aspetti è una norma inutile, poiché la CONSOB dispone già di questi poteri.

PIETRO SERRENTINO. Prego l'onorevole Bellocchio di ritirare l'emendamento 10.4.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'emendamento 10.4 va ritenuto utile e necessario a disciplinare la materia trattata dal comma 4 dell'articolo 10. Quindi non credo di doverlo ritirare.

PIETRO SERRENTINO. Riesco a comprendere l'espressione « largamente negoziati », ma non credo che il termine « abitualmente » potrebbe trovare giustificazione in questa sede.

PRESIDENTE. Non si potrebbe addivenire ad una diversa formulazione dell'emendamento ?

ANTONIO BELLOCCHIO. Formulato diversamente, l'emendamento perderebbe ogni significato.

PRESIDENTE. Non possiamo dare all'ISVAP un potere che esso non può esercitare.

MARIO USELLINI. Come farebbe l'ISVAP a sapere se un titolo è abitualmente e largamente negoziato ? Lo chiederebbe alla CONSOB ? In quel caso, naturalmente, l'emendamento perderebbe di significato, poiché la CONSOB può già oggi acquisire autonomamente le informazioni di cui si parla.

ANTONIO BELLOCCHIO. E allora, dove assume l'ISVAP le notizie sui titoli quotati in borsa ?

MARIO USELLINI. Si tratta di dati che la CONSOB acquisisce nel normale esercizio delle sue funzioni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Scusate, ma qui il problema va legato alla formulazione del comma 4 dell'articolo 10, che recita: « L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto ». Dal momento che, come voi dite, la CONSOB già conosce questi dati, come fa l'ISVAP a trasmettere le suddette informazioni a quell'organismo ?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'elenco delle società con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nell'ambito del mercato ristretto è ben definito ed è a disposizione della CONSOB; invece, questo organismo non ha un elenco delle società i cui titoli vengono abitualmente e largamente negoziati.

MARIO USELLINI. In questo caso, l'ISVAP metterebbe la CONSOB preventivamente al corrente di quello che sta facendo.

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, la prego di ritirare l'emendamento 10.4, riservandosi eventualmente la possibilità di presentare in una successiva fase della discussione una equivalente proposta di modifica.

ANTONIO BELLOCCHIO. Devo dire che anche in un'altra fase della discussione le diverse motivazioni addotte a favore e contro l'emendemento sarebbero immodificate. Comunque, accettiamo la richiesta di ritirare l'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento presentato all'articolo 11 dagli onorevoli Bellocchio e Bruzzani. Ricordo che esso è del seguente tenore:

All'articolo 11, dopo le parole: soggetti interposti *aggiungere le seguenti:* o appartenenti al medesimo gruppo.
11. 1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento 11. 1.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, concordo con il parere del Governo. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 11.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 12, di cui do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Operazioni con soggetti controllanti e con le società da questi controllate).

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1.

4. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati all'impresa di assicurazione, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati.

12. 1.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole soggetti controllanti *aggiungere le seguenti:* o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

12. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 12.1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'impresa notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati non può essere reiterata.

4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa di assicurazione, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

0. 12. 1. 1.

Il Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'articolo 12 disciplina la materia delle operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate e risponde, in particolare, alla necessità di salvaguardare gli interessi degli assicurati, che devono essere sempre tenuti in grande considerazione nel momento in cui si verificano operazioni all'interno di uno stesso gruppo.

Con il subemendamento 0.12.1.1 si è ritenuto di fissare specificatamente i termini entro i quali l'ISVAP può vietare gli atti con contenuto patrimoniale disciplinati al comma 1, impegnando l'Istituto a motivare e comunicare all'impresa di assicurazione i provvedimenti assunti, poiché la materia riguarda gli interessi degli assicurati (che devono, quindi, emergere con chiarezza).

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole al subemendamento del Governo 0.12.1.1. Sono, inoltre, favorevole all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 12.2, da intendersi come subemendamento al mio emendamento 12.1.

MARIO USELLINI. Stando alla lettera del subemendamento proposto dal Governo, il soggetto che inoltra la comunicazione di atti aventi contenuto patrimoniale di un certo tipo non è in grado di conoscere la data di ricezione da parte dell'ISVAP, poiché quest'ultima risulta all'Istituto e non al mittente. Personalmente, invece, credo che sarebbe opportuno comportarci come abbiamo fatto in materia creditizia sempre per quanto concerne la comunicazione: in quel caso il punto di riferimento è costituito dalla data di spedizione a mezzo di raccomandata. Nell'ipotesi che ho prospettato, si potrebbe portare il termine concesso all'ISVAP a trenta giorni, affinché l'Istituto sia messo in condizioni di valutare e di richiedere ulteriori notizie. In tal modo colui che ha inoltrato la comunicazione potrebbe essere certo dei termini in cui la procedura rimane sospesa.

PIETRO SERRENTINO. Per la data potrebbe bastare la ricevuta di ritorno.

MARIO USELLINI. Dal momento che questo adempimento informativo è sottoposto a sanzioni penali, sarebbe necessario disporre di elementi di maggiore certezza, e la ricevuta di ritorno in Italia non garantisce questo margine di sicurezza.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il problema è che già per effetto del secondo periodo del comma 3 del subemendamento 0.12.1.1 i termini possono essere sospesi, prolungando eccessivamente il tempo di assunzione da parte dell'ISVAP degli opportuni provvedimenti.

MARIO USELLINI. Ma all'ISVAP deve essere dato il tempo di condurre l'istruttoria.

ANTONIO BELLOCCHIO. I dieci giorni diventano normalmente venti o trenta.

MARIO USELLINI. Questo è un silenzio-assenso, per cui, decorso il termine, l'operazione è autorizzata, mentre è sospesa fino al momento in cui il termine viene a scadere. Quindi è più importante disporre di un congruo termine per l'esame.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi sembra eccessivo che per compiere un'istruttoria si debba impiegare un termine di quindici giorni e poi si sospenda.

MARIO USELLINI. Si tratta di un'ipotesi organizzativa.

ANTONIO BELLOCCHIO. È un'ipotesi che si verificherà sempre.

MARIO USELLINI. Questo tipo di iniziativa è soggetto a sospensione fino a quando il termine resta aperto; quindi fintanto che non decorre il termine, non si verifica la conseguenza finale degli effetti dell'operazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Onorevole Usellini, partiamo da punti di vista opposti.

PIETRO SERRENTINO. Non è sufficiente mantenere la formulazione originaria del comma 2 dell'emendamento 12.1, che sottintende gli adempimenti richiesti nei successivi commi 3 e 4? La sintesi del comma 2 è vincolante più di quanto previsto nei successivi commi; a mio avviso sarebbe preferibile mantenerlo inalterato, lasciando il tutto alla decisione del ministro dell'industria. Pertanto, sono due gli enti pubblici previsti: l'ISVAP e il Ministero dell'industria. Cosa chiediamo di più? Quali maggiori garanzie vogliamo?

MARIO USELLINI. Nel testo attuale la comunicazione esaurisce ogni obbligo e non vi è potestà dell'ISVAP di evitare l'operazione; con la modifica, si concede all'ISVAP il diritto di valutare l'opera-

zione e – qualora lo ritenga opportuno sulla base di questi princìpi – di vietarla. Non è cosa di poco conto. Poiché operazioni di questo tipo potrebbero essere complesse, si dovrebbe stabilire un termine congruo; nel caso delle banche, abbiamo concesso un termine di sessanta giorni alla Banca d'Italia.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma senza sospensione; in questo caso invece i trenta giorni potrebbero diventare novanta.

MARIO USELLINI. No, nella nuova formulazione proposta del comma 3 si stabilisce che « la richiesta di notizie e di dati non può essere reiterata ».

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il subemendamento del Governo fa riferimento alla ricezione perché essa rappresenta una data certa per l'ISVAP; quindi, poiché si tratta di un silenzio-assenso, in questo caso è l'ISVAP che, avendo certezza della data di ricezione, sa di avere soltanto quindici giorni di tempo per intervenire.

È vero che anche in questo modo la certezza non viene meno neanche per l'impresa; il problema nasce a causa delle difficoltà dei servizi postali nel nostro paese. Tuttavia è chiaro che anche l'impresa ha una data certa in quanto, dovendo poi il Ministero, in base al comma 2, stabilire i termini e le modalità delle comunicazioni, nel decreto ministeriale saranno contemplati termini e modalità affinché sia l'ISVAP sia le imprese abbiano di fronte una data certa. L'intervento dell'onorevole Serrentino mi è sembrato chiarificatore da questo punto di vista, poiché l'impresa stessa viene poi a conoscenza con certezza del momento in cui la raccomandata, essendo con ricevuta di ritorno, viene inviata.

MARIO USELLINI. È opportuno quindi prevedere che la comunicazione debba avvenire a mezzo raccomandata.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per non appesantire eccessivamente la legge, sarebbe preferibile inserire questa previsione nel decreto ministeriale che deve essere formulato ai sensi del comma 2.

MARIO USELLINI. È la solita questione delle norme penali che è molto delicata.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dato che la legge stabilisce il termine, è quest'ultimo che fa fede rispetto alla questione penale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Che significa « i termini » ?

PIETRO SERRENTINO. Sono i termini temporali.

MARIO USELLINI. Si tratta di termini tecnici e temporali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sarebbe opportuno adottare un'altra espressione.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Propongo che al comma 2 dell'emendamento 12.1 siano soppresse le parole « i termini e » e si prevedano quindi solo le modalità, dato che i tempi sono già fissati dalla legge.

PRESIDENTE. Condivido questa nuova formulazione.

MARIO USELLINI. Ritengo a mia volta opportuna la modifica introdotta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 12.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento del Governo 0.12.1.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento da me presentato 12.1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 13 di cui do nuovamente lettura:

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Qualora ciò riguardi un atto che comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati si applicano altresì le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 4 e 8 *con le seguenti:* 4, 8 e 9.

13. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, commi 1 e 2, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* dieci.

13. 5.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'omissione, il ritardo e la falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-*bis* sono puniti con le sanzioni rispettivamente stabilite nei tre periodi del comma precedente. Il mancato rispetto degli impegni assunti nelle suddette dichiarazioni equivale a falsa dichiarazione. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione delle sentenze su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

13. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di falsità delle comunicazioni e di inosservanza del provvedimento di divieto di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, gli amministratori e i direttori generali dell'impresa di assicurazione, se il fatto non costituisce reato più grave, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

13. 2.

Il Relatore.

In qualità di relatore, raccomando l'approvazione degli emendamenti da me presentati 13.1 e 13.2; esprimo parere favorevole all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 13.3, contrario all'emendamento Bellocchio e Bruzzani 13.4 e mi rimetto al parere della Commissione per quanto riguarda l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 13.5.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Condivido i pareri espressi dal relatore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiriamo l'emendamento 13.5.

Quanto all'emendamento 13.4, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso un parere negativo, ritengo che nel momento in cui si sono introdotti i protocolli di autonomia, si debba prevedere una sanzione in caso di ritardo, omissione e di falsità delle dichiarazioni.

MARIO USELLINI. Ritengo eccessivo assimilare il mancato rispetto degli impegni assunti ad una falsa dichiarazione. Propongo, pertanto, di sopprimere nel testo dell'emendamento 13.4 il secondo periodo.

PRESIDENTE. Qualora venisse accolta questa proposta, in qualità di relatore esprimerei parere favorevole all'emendamento 13.4.

ANTONIO BELLOCCHIO. Accogliamo la proposta avanzata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 13.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 13.4 nella nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento da me presentato 13.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento da me presentato 13.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo da me presentato all'articolo 16, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Risarcimento danni).

1. Nelle ipotesi d'intervento previste dall'articolo 19, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia è tenuto a provvedere anche al risarcimento dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge purché:

a) dal sinistro sia derivata l'inabilità permanente compresa, in base ai criteri di determinazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tra i gradi 61/80 e 81/100 per cento, con il massimo di lire 150 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 300 milioni per ogni sinistro;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, articolo 19, della legge 4 dicembre 1969, n. 990, la responsabilità di chi ha causato il danno sia stata accertata con sentenza passata in giudicato;

c) la persona che ha subìto il danno abbia, al momento della presentazione della domanda d'indennizzo, un reddito annuo non superiore a lire 7 milioni, ovvero non abbia alcun reddito.

16. 01.

Il Relatore.

Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 16.01, riguardante una questione sulla quale si è più volte insistito, ossia il risarcimento a favore di coloro che sono stati colpiti da sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969. Si tratta di un numero molto ridotto di casi, relativi a persone che hanno subìto traumi e menomazioni permanenti, per responsabilità – accertate dai tribunali – di soggetti palesemente insolventi e privi delle condizioni economiche necessarie per rimediare al danno recato.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 16.01.

MARIO USELLINI. Desidero un chiarimento in ordine all'espressione « risarcimento dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge », contenuta nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 16.01. Quali sono i termini entro i quali la predetta disposizione opererebbe ?

PRESIDENTE. Vengono previste specifiche condizioni in proposito.

MARIO USELLINI. Ma esistono condizioni temporali? In altri termini, gli eredi di una persona che ha subìto un incidente tanto tempo fa possono chiedere risarcimento? Sarà necessario prevedere una data di riferimento? Questa normativa è retroattiva?

PRESIDENTE. Certamente non conosco nessuno che, per esempio, abbia riportato l'inabilità permanente tanto tempo dopo un incidente.

MARIO USELLINI. Ma gli aventi diritto sono anche gli eredi?

ANTONIO BELLOCCHIO. Il codice civile prevede un termine in proposito.

MARIO USELLINI. L'espressione « un reddito annuo non superiore a lire 7 milioni » si riferisce all'anno del sinistro?

PRESIDENTE. Si riferisce al momento della presentazione della domanda di indennizzo.

MARIO USELLINI. Quindi, non alla data nella quale è stato riportato il danno.

PRESIDENTE. No.

MARIO USELLINI. Qualcuno può denunciare adesso un danno al cui indennizzo in precedenza non aveva diritto?

PRESIDENTE. Occorre precisare che prima quella persona non ne aveva diritto limitatamente al fondo di garanzia; invece, doveva essere risarcito dall'investitore.

MARIO USELLINI. Se non ha inoltrato domanda, ha perso questo diritto?

PRESIDENTE. Non esiste caso al mondo in cui qualcuno si rivolge al tribunale senza chiedere l'indennizzo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma qualcuno potrebbe andare in tribunale per essere stato ferito con lesioni; soltanto nell'ambito di una causa civile si parla di risarcimento per danni.

RICCARDO BRUZZANI. A parte le osservazioni di merito del collega Usellini, chiedo al relatore ed al Governo di riflettere. Abbiamo sempre apprezzato la sensibilità del presidente Piro in ordine alle questioni che riguardano i diritti dei più deboli; desidero, anzi, ricordare che più volte in questo campo si sono registrate tra di noi notevoli convergenze. Anche nel caso dell'articolo aggiuntivo 16.01 condividiamo i contenuti ed il senso della proposta, tuttavia nutro seri dubbi sull'opportunità di inserire questa norma nella disciplina al nostro esame. Infatti, è in discussione al Senato la riforma della materia relativa alla RC auto che, se non sbaglio, è già stata esaminata in sede di Comitato ristretto; la stessa norma che stiamo esaminando dovrà essere discussa in quella sede dall'altro ramo del Parlamento. In tal senso la proposta del presidente Piro non può certamente dirsi definitiva. Infine, non credo che sia appropriato inserire l'articolo aggiuntivo in questa parte della legge.

PIETRO SERRENTINO. L'esame di questa materia nell'altro ramo del Parlamento garantisce una visione più complessiva del problema.

RICCARDO BRUZZANI. Si tratta di una questione di opportunità, non di contenuto.

PRESIDENTE. Innanzitutto, vorrei chiarire che la posizione del Governo è anche condizionata dall'insistenza del presidente della Commissione finanze su un certo tema; in tal senso è ovvio che l'esecutivo non ponga questioni di collocazioni della norma; viceversa, i parlamentari, come gli onorevoli Bruzzani, Usellini e Serrentino, possono giustamente sollevare problemi di merito o di natura formale.

Personalmente, anche se condivido da alcuni punti di vista le obiezioni sulla

collocazione della norma, mi pongo solo un problema di tempo, derivante da una serie di realtà testimoniate da documenti ufficiali. Siamo a conoscenza di numerose interrogazioni presentate nella scorsa legislatura da tutti i gruppi parlamentari; in particolare, una cinquantina di colleghi parlamentari del Veneto presentarono interrogazioni circa la situazione di alcuni operai di Porto Marghera. Di un singolo caso mi interessai personalmente ed ebbi uno scambio di corrispondenza con un operaio che non aveva potuto vedere risarcito il proprio danno. Successivamente altri colleghi mi posero la questione, ma da quattro anni ho perso i contatti con questa persona, che versava in condizioni pietose.

Comprendo il problema della « pulizia del testo » e capisco anche le osservazioni circa il contenuto: pertanto, acconsento a ritirare l'articolo aggiuntivo in questa fase della discussione, riservandomi di ripresentarlo successivamente, qualora i gruppi convenissero sull'urgenza della norma. Credo che ognuno di voi possa mettersi nei panni di quelle poche persone che in Italia si trovano in condizioni – per altro precedenti al 1969 – di dolorosa sofferenza. Avremo modo di lavorare ulteriormente a questa norma e se eventualmente, sulla base delle conclusioni cui perverrà, il Senato dovesse inserirla nella disciplina generale sulla RC auto, mi riterrò ugualmente soddisfatto.

Pertanto, ribadendo l'urgenza di una norma che possa sanare i problemi che ho esposto, ritiro l'articolo aggiuntivo 16.01, riservandomi di assumere le opportune informazioni da parte del presidente della Commissione industria dell'altro ramo del Parlamento, senatore Cassola.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 18, dei quali do nuovamente lettura:

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 22 agosto 1982, n. 576, le parole da: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » fino a: « entro il 30 novembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto anche delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno ».
18. 1.

Il Relatore.

All'articolo 18, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Insieme al presidente fanno parte della predetta Commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'Istituto designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della Commissione partecipano con voto deliberativo ».

2-*ter*. All'articolo 21 della legge 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 10 unità ».
18. 2.

Il Relatore.

RICCARDO BRUZZANI. Vorrei domandare il significato dell'espressione « indirizzo amministrativo » contenuta nell'emendamento 18.1. Credo che in questo caso ci si dovrebbe riferire all'ISVAP, poiché il CIPE ha competenza sugli indirizzi politici e strategici.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per « indirizzo amministrativo » si intende una forma di indirizzo che non ha carattere legislativo e che, quindi, riguarda gli orientamenti che devono essere assunti dal ministero competente(il Ministero dell'industria): essi consistono, appunto, in atti amministrativi.

RICCARDO BRUZZANI. Allora, forse, sarebbe meglio una formulazione del tipo: « Determina ... l'indirizzo politico strategico ». Con il termine « amministrativo », infatti, si rischia di far confusione con le competenze dell'ISVAP.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il CIPE fornisce indicazioni in merito alla politica assicurativa, che viene realizzata dal ministro dell'industria attraverso atti amministrativi.

MARIO USELLINI. Il conferimento al ministro dell'industria del potere di determinare l'indirizzo amministrativo in materia è già previsto dalla legge n. 576 del 1982.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nell'emendamento 18.1 sono contenute essenzialmente due modifiche: in primo luogo, si prevede che il ministro dell'industria, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina l'indirizzo amministrativo tenendo conto anche delle proposte formulate dall'ISVAP; in secondo luogo, il termine entro il quale la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa deve essere trasmessa al Parlamento e al CIPE viene spostato dal 30 novembre al 31 marzo. Questa seconda modifica appare assolutamente necessaria in quanto il 30 novembre sostanzialmente non si è in possesso di alcun dato.

MARIO USELLINI. Il termine del 30 novembre di ciascun anno si intende riferito all'anno precedente o a quello in corso ?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Si intende far riferimento all'anno precedente. Alla data del 31 marzo noi disponiamo dei dati dell'anno precedente; il 30 novembre rappresentava un termine alquanto ottimistico.

MARIO USELLINI. Non sarebbe opportuno inserire l'espressione « relativi all'anno precedente » ?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È già previsto nella legge n. 576.

PRESIDENTE. L'espressione « entro il 31 marzo di ciascun anno » è chiaramente riferita all'anno precedente.

Pongo in votazione in linea di principio il mio emendamento 18.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al mio emendamento 18.2.

RICCARDO BRUZZANI. Riteniamo che la proposta del relatore, tesa a modificare una piccola parte della commissione consultiva, sia del tutto irrazionale ed illogica. L'articolo aggiuntivo 20.04 di cui sono firmatario assieme al collega Bellocchio, vertente sulla stessa materia, appare sicuramente più logico ed organico. Noi sosteniamo la necessità di pervenire ad una riforma delle funzioni della commissione consultiva, in considerazione della situazione che caratterizza il mercato assicurativo italiano e quindi anche dell'interesse collettivo; in questo nostro emendamento è prevista, per esempio, la richiesta obbligatoria di parere della commissione nei casi elencati.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo, pur non essendo contrario nel merito all'articolo aggiuntivo 20.04, ritiene che questa non sia la sede idonea per procedere ad una riforma complessiva delle funzioni e della composizione della commissione consultiva.

Pertanto, poiché il provvedimento al nostro esame prevede un rafforzamento complessivo dei poteri dell'ISVAP e affronta quindi una questione particolare, ad avviso del Governo è accoglibile l'emendamento 18.2 del relatore, sul quale esprime parere favorevole.

MARIO USELLINI. Mi rimetto al Governo; comunque, mi sembra che l'emendamento preveda una modifica non rilevante.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il comma 2-*ter*, proposto con l'emendamento 18.2, prevede per l'ISVAP la possibilità di assumere direttamente dipendenti. È opportuno chiarire di quale categoria di dipendenti si tratti, poiché non sono d'accordo sul conferimento all'ISVAP di una deroga indiscriminata.

PRESIDENTE. Il personale di cui viene autorizzata l'assunzione dovrebbe svolgere funzioni di consulenza, in quanto si prevede il ricorso al contratto a tempo determinato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sarebbe opportuno conoscere quali siano le effettive esigenze dell'ISVAP in termini di incremento del personale.

PRESIDENTE. Le esigenze dell'ISVAP sono connesse al provvedimento in esame; stiamo infatti rafforzando i suoi poteri.

MARIO USELLINI. Vorrei sapere quale formula è stata utilizzata nel provvedimento sulla CONSOB e se in quel caso si sia parlato di attività di consulenza.

PIETRO SERRENTINO. Vi è un'effettiva necessità di incrementare il numero dei dipendenti dell'ISVAP?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sì.

PRESIDENTE. A questo proposito le conclusioni di una recente audizione del presidente dell'ISVAP sono chiarissime.

Riferendosi alla CONSOB, l'articolo 2 della legge 8 aprile 1974, n. 95, dice in proposito: « La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato...in numero di 50 unità ». E continua: « La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi ».

ANTONIO BELLOCCHIO. La legge del 1975 non può essere ritenuta un precedente valido, poiché in materia esiste una disciplina approvata dal Parlamento un anno fa, quindi, nell'attuale legislatura.

MARIO USELLINI. Questo potrebbe solo costituire un ulteriore argomento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è vero, nell'occasione a cui mi riferisco non adottammo la formula citata dal presidente. Sto parlando della legge n. 230 del 1988. Infatti, per quanto riguarda la CONSOB, è stata successivamente approvata appunto la legge n. 230 del 1988.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, in riferimento alle osservazioni svolte dai colleghi, preciso che la legge n. 230 prevede una modifica delle tabelle del personale in organico della CONSOB. Si potrebbe quindi approvare l'emendamento 18.2 e successivamente invitare l'ISVAP a far conoscere al Parlamento le sue esigenze in tal senso.

RICCARDO BRUZZANI. Chiedo che l'emendamento del relatore 18.2 sia votato per parti separate, nel senso di votare prima la parte iniziale fino alla parola « deliberativo » e successivamente la parte residua. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sulla prima parte dell'emendamento e il voto favorevole sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la prima parte del mio emendamento 18.2, fino alla parola « deliberativo ».

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte del mio emendamento 18.2.

(È approvata).

Passiamo agli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 20, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Competenza in materia di liquidazione coatta amministrativa).

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13 – Modifica alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private – è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 uno o più commissari liquidatori, scelti tra nominativi all'uopo designati dall'ISVAP ».

20. 01.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 20-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 20-*ter*.

(Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza).

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista di maggioranza una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione del pacchetto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni di controllo di cui al comma precedente eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

20. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Norme per contrarre polizze di assicurazione con enti pubblici).

1. È fatto obbligo agli enti di diritto pubblico territoriali ed economici, agli istituti o aziende autonome, alle persone giuridiche di diritto privato a partecipazione finanziaria statale di tenere iscritte negli elenchi dei fornitori le imprese assicuratrici o i loro rappresentanti che ne facciano richiesta e che dimostrino di corrispondere ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti attingono dall'elenco delle imprese iscritte le contraenti per polizze che riguardino direttamente o indirettamente l'attività degli stessi.

3. La scelta della compagnia contraente deve essere motivata in forma scritta.

4. La motivazione deve essere comunicata, a richiesta, alle compagnie facenti parte dell'elenco dei fornitori o all'ISVAP.

5. I contratti di assicurazione che vengono stipulati tra detti enti e le imprese assicuratrici prescelte non possono avere una durata superiore ad un anno, salvo i contratti di durata pluriennale ma a premio unico.

6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti assicurativi con imprese di assicurazione controllate dall'ente avente come scopo l'assicurazione dei rischi dell'ente medesimo.

7. Il controllo sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo è de-

mandato all'ISVAP, il quale, in caso di palese inosservanza delle stesse da parte di un'impresa assicurativa, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle sanzioni previste dall'articolo 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295. In caso di reiterata violazione delle norme di cui sopra, l'ISVAP ha facoltà di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure di cui all'articolo 57 della predetta legge.
20. 03.

Bellocchio, Bruzzani.

*Dopo l'articolo 20-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 20-*ter.*

(Funzioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo, presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

2. La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per i problemi del mercato nazionale e per i problemi assicurativi di carattere internazionale.

3. La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

a) sulle condizioni di polizza e le tariffe per le assicurazioni di natura obbligatoria e di interesse collettivo;

b) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, nonché di nuovi rami di attività;

c) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

d) sui provvedimenti conseguenti alla ratifica delle convenzioni internazionali;

e) sulle modalità della fusione e le norme statutarie che si rendessero necessarie nel caso di fusione tra le aziende di assicurazione e fra imprese di riassicurazione;

f) sui provvedimenti in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione e sulle revoche dall'esercizio dell'assicurazione;

g) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

h) sulla nomina di commissari di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

4. La Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo è convocata, entro sette giorni dalla data di ricezione della relazione dell'ISVAP, ogni qualvolta venga proposta nei confronti di una compagnia di assicurazioni la revoca dall'esercizo dell'attività assicurativa o il suo commissariamento o la messa in liquidazione coatta amministrativa.

5. Nei casi d'urgenza i relativi decreti possono essere adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero può chiedere il parere della Commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private o di interesse collettivo e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione o su proposta di un terzo dei membri della stessa.
20. 04.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

ART. 20-*quater*.

(Albo degli agenti di assicurazione).

1. L'alinea dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così modificato: « Costituiscono titoli equipollenti della sola prova scritta di idoneità di cui alla lettera *d)* del precedente articolo: ».

2. All'articolo 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti alla sezione prima, anche se provenienti dalla sezione seconda, al termine del primo biennio di attività devono dimostrare con apposita documentazione di aver partecipato, in detto biennio, a corsi di aggiornamento professionale o presso istituti specializzati, per una durata complessiva di almeno centocinquanta ore ».

3. All'articolo 17 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'iscritto all'albo deve trasmettere all'impresa rappresentata (in alternativa alla camera di commercio territorialmente competente) copia della ricevuta di versamento della tassa annua ».

4. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così sostituito:

« Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione e comunque qualsiasi atto compiuto in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 ».

20. 05. Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:

ART. 20-*quinquies*.

(Ordinamento di vigilanza).

1. Considerati gli interessi collettivi connessi con la loro funzione, le finanziarie consortili costituite agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, il relativo statuto, le norme che regolano la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, nonché le modalità di alienazione di società risanate, sono approvate, sentito l'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Del consiglio di amministrazione delle finanziarie di cui al comma 1 fanno parte, per un terzo dei suoi componenti, esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

3. Il collegio sindacale è costituito da esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

4. Le finanziarie di cui al comma 1 sono tenute a presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano previsionale triennale sullo stato delle imprese in gestione, indicando i costi e i tempi del risanamento. Quando tale piano non concordasse con quanto previsto dai decreti ministeriali per le singole imprese amministrate, il Ministro può, sentita l'ISVAP, autorizzare la finanziaria a continuare nell'opera di risanamento per il maggior tempo e con i costi documentati come necessari, purché complessivamente essi non esorbitino il termine di cinque anni e i limiti massimi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nel triennio di previsione, tenuto conto anche degli incrementi di mercato.

20. 06.

Bellocchio, Bruzzani.

In qualità di relatore, raccomando l'approvazione degli articoli aggiuntivi da me presentati 20.01 e 20.02 ed esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellocchio e Bruzzani 20.03, 20.04, 20.05 e 20.06.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

MARIO USELLINI. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore, mi chiedo se sia indispensabile prevedere che la nomina dei commissari liquidatori avvenga tramite decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Sì, in quanto si tratta di un potere che spetta al ministro. L'articolo aggiuntivo di cui sono presentatore tempera tale potere circoscrivendo la scelta ai nominativi all'uopo designati dall'ISVAP. L'attribuzione della facoltà di designazione all'ISVAP rappresenta una novità. Infatti, nel corso di un'audizione, il presidente dell'Istituto, Fortini, ha sottolineato come l'ISVAP non potesse nemmeno indicare i soggetti ritenuti validi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritengo che non abbia senso conferire al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di nominare i commissari limitandone la scelta ai soggetti designati dall'ISVAP, a meno che non gli si attribuisca la facoltà di operare una selezione fra una rosa di candidati.

PRESIDENTE. Ritengo che la norma, così come formulata, rappresenti comunque un piccolo passo avanti.

MARIO USELLINI. Stabilire che il ministro nomini i commissari tra i soggetti designati dall'ISVAP, significa che tali soggetti devono essere in numero maggiore rispetto ai posti da coprire, altrimenti non vi sarebbe scelta.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La materia sulla quale stiamo discutendo rientra nelle competenze del Ministero dell'industria. Una modifica che portasse alla nomina dei commissari da parte dell'ISVAP comporterebbe necessariamente l'obbligo di pervenire ad una riforma complessiva della normativa sulla liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo aggiuntivo 20.01 mira a fare in modo che il ministro scelga i commissari tra coloro che vengono designati dall'ISVAP, che è un organismo tecnico, introducendo così una garanzia di professionalità.

ANTONIO BELLOCCHIO. Si potrebbe stabilire che il ministro compie la sua scelta tra un numero di soggetti almeno doppio rispetto a quello necessario.

PRESIDENTE. Comprendo il ragionamento dell'onorevole Bellocchio, ma seguendo questa strada si finirebbe con l'indebolire l'ISVAP, in contrasto con le indicazioni emerse nel corso dell'audizione, già ricordata, del presidente dell'Istituto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Penso che sarebbe sufficiente stabilire che la scelta debba avvenire nell'ambito di una rosa di candidati ed in questo senso preannuncio la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 20.01:

All'articolo aggiuntivo 20.01, dopo le parole: scelti tra *aggiungere le seguenti:* una rosa di.
0. 20. 01. 1.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bellocchio 0.20.01.1.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 20.01, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 20.02, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 20.03, per il quale ricordo che in qualità di relatore ho espresso parere contrario.

RICCARDO BRUZZANI. L'articolo aggiuntivo 20.03 è teso a stabilire regole certe al fine di garantire la trasparenza della gestione della cosa pubblica, anche sul piano della moralità. Si tratta di disciplinare opportunamente la possibilità da parte degli enti pubblici di stipulare polizze di assicurazione. Mi domando per quali motivi il relatore ed il Governo abbiano espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Non è in questa sede che la materia andrebbe regolamentata.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Confermo quanto detto dal presidente: non si tratta di un problema di merito; il Governo è contrario perché non riteniamo sia questo il contesto in cui introdurre una serie di norme che senza dubbio possono essere discusse con esito favorevole in altra sede.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro gli articoli aggiuntivi 20.03 e 20.04.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 20.05.

RICCARDO BRUZZANI. Presentando questa proposta di integrazione al testo abbiamo voluto sollecitare una risposta da parte del Governo su un problema che si trascina da sette anni, per il quale il gruppo comunista ha già assunto iniziative in sede parlamentare: il rapporto fra agenti di assicurazione e ANIA. Ricordo che tale questione ha già provocato la chiusura delle agenzie per una settimana ed è probabile che stiano per verificarsi nuove forme di agitazione.

Il Governo non ha ancora risposto alle nostre interrogazioni in materia ed è giunto il momento che esso stabilisca un colloquio con le parti interessate.

PIETRO SERRENTINO. L'argomento è assai delicato poiché, in generale, l'agente di assicurazione va considerato un libero imprenditore.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Credo che il problema avanzato dall'onorevole Bruzzani potrebbe essere più opportunamente sollevato nell'ambito di una apposita interrogazione.

RICCARDO BRUZZANI. Ribadisco che in proposito sono già state presentate interrogazioni. Comunque, accetto di ritirare l'articolo aggiuntivo 20.05.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A tutte le interrogazioni in materia il Governo è pronto a rispondere. Effettivamente il problema del rapporto fra agenti di assicurazione ed ANIA si trascina da molti anni, poiché l'accordo è scaduto dal 1983. Non è vero, però, che l'esecutivo non sia intervenuto: non più tardi di quindici giorni fa, è stata convocata presso il Ministero dell'industria una riunione fra le parti interessate, nell'ambito della quale il Governo ha tentato di svolgere opera di mediazione. Occorre dire, invece, che il terreno sul quale ci si muove non è di natura legislativa, poiché si tratta di trovare una soluzione a fronte del contrapporsi di interessi diversi. Ecco perché il Governo intende proseguire il proprio impegno nella forma della mediazione politica. In sede di risposta ad una interrogazione potrebbero essere opportunamente chiariti i termini della questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Bellocchio e Bruzzani 20.06.

RICCARDO BRUZZANI. Annunciando il ritiro dell'articolo aggiuntivo 20.06, desidero ricordare che la mia parte politica intendeva proporre un diverso ordinamento della vigilanza per richiamare l'attenzione sulla vicenda della SOFIGEA, una società finanziaria che si è occupata delle aziende in difficoltà. Oggi l'ANIA

vuole sciogliere questa società: si può anche discutere sull'opportunità di procedere ad un simile atto, ma esso non può essere assunto unilateralmente dall'ANIA.

PIETRO SERRENTINO. Se non sbaglio, la SOFIGEA è nata per iniziativa dell'ANIA.

PRESIDENTE. Certamente.

PIETRO SERRENTINO. Così come ha preso l'iniziativa di costituirla, l'ANIA dovrebbe poterla sciogliere, qualora non ne ritenessimo opportuna la sopravvivenza.

PRESIDENTE. Avendo esaurito le votazioni in linea di principio, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati saranno trasmessi alle competenti Commissioni ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 10 maggio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO